

PARTE PRIMA

L'INADEMPIMENTO

di *Ugo Carnevali* e *Michele Tamponi**

* I capitoli I-II e IV-V sono del professor Ugo Carnevali, il capitolo III è del professor Michele Tamponi.

CAPITOLO I

LA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO PREMESSE GENERALI

SOMMARIO: 1. La risoluzione del contratto per inadempimento: suo inquadramento nel sistema. – 2. Il fondamento della risoluzione per inadempimento. – 3. L'ambito di applicazione della risoluzione per inadempimento. – 4. L'inadempimento imputabile. Violazione delle obbligazioni contrattuali e violazione del contratto. – 5. L'inadempimento risolutorio: sua importanza *ex art. 1455 c.c.* – 6. Sulla derogabilità o inderogabilità delle norme della risoluzione per inadempimento. – 7. Domanda di adempimento, domanda di risoluzione e risarcimento del danno. – 8. Risoluzione giudiziale e risoluzione stragiudiziale. Sentenza costitutiva e sentenza di accertamento.

1. *La risoluzione del contratto per inadempimento: suo inquadramento nel sistema*

La categoria della risoluzione del contratto rappresenta una novità del codice civile del 1942¹. La Relazione del Guardasigilli (n. 660), dopo avere richiamato la categoria dei contratti a prestazioni corrispettive e dopo avere individuato l'inadempimento di uno dei contraenti, l'impossibilità e l'eccessiva

¹ Nel codice civile del 1865 vi era soltanto la c.d. condizione tacita di risoluzione di cui all'art. 1165: «La condizione risolutiva è sempre sottintesa nei contratti bilaterali, pel caso in cui una delle parti non soddisfa alla sua obbligazione. In questo caso il contratto non è sciolto di diritto. La parte, verso cui non fu eseguita l'obbligazione, ha la scelta o di costringere l'altra all'adempimento del contratto, quando sia possibile, o di domandarne lo scioglimento, oltre il risarcimento dei danni in ambidue i casi. La risoluzione del contratto deve domandarsi giudizialmente, e può essere concessa al convenuto una dilazione secondo le circostanze». Questa norma derivava dall'art. 1184 del codice napoleonico, che aveva recepito, attraverso le dottrine di Pothier, un principio del diritto consuetudinario francese: nei paesi di diritto consuetudinario era usuale inserire nei contratti di compravendita una clausola per cui, se il prezzo non fosse stato pagato entro un certo termine, il venditore poteva far valere una condizione risolutiva della compravendita; i Parlamenti dei paesi *de coutume* arrivarono a ritenere sottintesa tacitamente tale condizione risolutiva e poi dalla compravendita la condizione risolutiva tacita fu estesa a tutti i contratti sinallagmatici.

Al riguardo cfr. per tutti G.G. AULETTA, *La risoluzione per inadempimento*, Milano, 1942, spec. 85 ss.

onerosità di una delle prestazioni come anomalie influenti sul sinallagma contrattuale, così spiega: «La identica conseguenza cui adducono ciascuna delle cennate situazioni, di rompere il vincolo di corrispettività e quindi di togliere giustificazione alla prestazione o alla controprestazione, ha condotto ad un avvicinamento delle medesime sotto l'unico profilo della risoluzione del contratto, in modo che questa viene considerata dal nuovo codice come rimedio concesso per ogni caso di mancata realizzazione del sinallagma».

La posizione che nel sistema è venuta ad occupare il nuovo istituto della risoluzione del contratto è chiara. Essa rientra nell'ambito della inefficacia sopravvenuta del contratto, e si distingue nettamente dalla *invalidità* di esso. In quest'ultima si è in presenza di un vizio dell'*atto*, che impedisce la produzione di effetti giuridici (nullità) o che comporta effetti solo provvisori e tali da venire meno retroattivamente (annullabilità)². Invece, la risoluzione – nonostante l'espressione “risoluzione del contratto” possa far pensare ad un vizio che colpisce l'atto – opera sul *rapporto* che si origina dal contratto: viene meno il vincolo contrattuale (art. 1372, 1° co., c.c.) e vengono meno gli effetti (obbligatori e reali) prodotti dal contratto. Che non si possa trattare di un vizio dell'atto deriva anche da ciò, che la risoluzione trae la sua causa da circostanze successive alla conclusione del contratto e non da circostanze concomitanti con questa.

Nell'ambito, poi, della inefficacia sopravvenuta la risoluzione per inadempimento si distingue da altri eventi che pure portano a far sì che un contratto valido venga privato dei suoi effetti e che perciò operano, al pari della risoluzione, sul rapporto *ex contractu*. Il riferimento è al *recesso*³ e al *termine finale*.

² Sul rapporto tra nullità e risoluzione era principio consolidato fino al 2005 che solo quando è chiesta condanna all'adempimento il giudice può rilevare d'ufficio la nullità del contratto, dal momento che la validità del contratto è un elemento costitutivo del diritto azionato dal contraente con la domanda di adempimento: cfr., *ex multis*, Cass. 8 gennaio 2000, n. 123, in *Contratti*, 2000, 547, con nota di U. CARNEVALI. Peraltro con sentenza 22 marzo 2005, n. 6170 la Cassazione ha compiuto una approfondita analisi della questione e, ribaltando il suo precedente indirizzo, ha concluso che il giudice può dichiarare d'ufficio la nullità del contratto non solo quando è proposta azione per l'adempimento, ma anche quando è proposta azione di risoluzione (o di annullamento o di rescissione). Con sentenza 14 ottobre 2005, n. 19903, seguita dalla sentenza 6 ottobre 2006, n. 2132, la Cassazione è tornata al precedente indirizzo. Hanno invece seguito il nuovo indirizzo Cass. 15 settembre 2008, n. 23674, 20 agosto 2009, n. 18540 e 7 febbraio 2011, n. 2956.

La dottrina ha sempre criticato il consolidato orientamento: «La domanda di risoluzione si appoggia, con identico grado di coerenza logica e giuridica, sulla validità del negozio: da questo promana il rapporto, se ne chiedi la risoluzione o si esiga l'adempimento della prestazione in esso dedotta» (così N. IRTI, *Risoluzione di contratto nullo?*, in *Foro pad.*, 1971, I, 744).

Sulla questione si veda, da ultimo, I. PAGNI, *Contratto e processo*, in *Trattato del contratto* diretto da V. ROPPO, VI, Milano, 2006, 866 ss. (della quale si veda anche *Le azioni di impugnativa negoziale*, Milano, 1998, spec. 197 ss.).

³ Sul rapporto tra risoluzione per inadempimento e recesso come problema di teoria generale del contratto cfr. G. GABRIELLI, *Recesso e risoluzione per inadempimento*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1974, 725 ss.

In questi ultimi due casi il contratto viene privato dei suoi effetti *ex nunc*, mentre nella risoluzione per inadempimento il contratto viene privato dei suoi effetti *ex tunc* (con alcuni limiti alla retroattività, come nel caso dei contratti di durata) e conseguentemente si pone il problema delle restituzioni, che non sorge invece nel caso di inefficacia sopravvenuta *ex nunc*. Qualche analogia vi è tra la risoluzione per inadempimento e la *condizione (volontaria) risolutiva*, poiché in entrambi i casi è un evento sopravvenuto alla conclusione del contratto che determina l'inefficacia di esso e poiché sia l'una, sia l'altra operano *ex tunc* (peraltro con limiti pressoché analoghi come nel caso dei contratti di durata: artt. 1360, 2° co. e 1458, 1° co., c.c.)⁴. Una differenza di disciplina riguarda tuttavia gli effetti della risoluzione e della condizione risolutiva nei confronti dei terzi: la prima opera con retroattività solo obbligatoria e di conseguenza non pregiudica, in linea di principio, i diritti dei terzi aventi causa, mentre invece la seconda opera con retroattività reale e di conseguenza travolge i diritti acquistati dai terzi durante il periodo di pendenza della condizione.

Rispetto alla *rescissione* per lesione⁵ la risoluzione presenta differenze e qualche affinità. Da un lato, la rescissione presuppone un vizio coevo alla stipulazione del contratto (e sotto questo aspetto essa è stata accostata all'annullabilità), mentre invece la risoluzione non presuppone un vizio dell'atto e si fonda su eventi sopravvenuti alla conclusione del contratto. Da un altro lato, la disciplina della rescissione contrasta con l'accostamento all'annullabilità, come risulta dalla inammissibilità della convalida e dagli effetti della rescissione nei confronti dei terzi aventi causa. Sotto quest'ultimo aspetto la rescissione può essere accostata all'inefficacia sopravvenuta e quindi anche alla risoluzione.

La risoluzione (nelle sue tre categorie) entra a far parte dei c.d. *rimedi sinallagmatici*, espressione ormai divenuta corrente in dottrina per indicare riassuntivamente, e senza pretesa di rigore scientifico, i molteplici mezzi di cui dispone uno dei contraenti per reagire a turbamenti del sinallagma (spesso detto *funzionale* per distinguerlo da quello genetico) e dell'equilibrio delle prestazioni. Fanno parte dei rimedi sinallagmatici, oltre alla risoluzione, la domanda di condanna all'adempimento, l'azione di esatto adempimento nella vendita dei beni di consumo (art. 130, c. consumo) e in taluni tipi contrattuali (come l'appalto: art. 1668 c.c.), le eccezioni dilatorie di cui agli artt. 1460 e 1461 c.c., la riduzione proporzionale della prestazione dovuta *ex art.* 1464 c.c., la *reductio ad aequitatem* della prestazione nella rescissione (art. 1450 c.c.) e nella eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467, 3° co., c.c.), il recesso *ex art.*

⁴ Sui limiti legislativi alla retroattività della condizione cfr. C.A. PELOSI, *La proprietà risolvibile nella teoria del negozio condizionato*, Milano, 1975, spec. 23 ss.

⁵ Sulla natura giuridica del rimedio rescissorio cfr. P. VITUCCI, *La rescissione*, in *Trattato del contratto*, diretto da V. ROPPO, IV-1, Milano, 2006, 464 ss.; G. BENEDETTI, *La rescissione*, in questo *Trattato*, XIII, tomo VIII, Torino, 2007, 24 ss.

1385, 2° co., c.c., il recesso e la revoca per giusta causa nei contratti di durata, ecc.

Tra i rimedi sinallagmatici di origine negoziale va inoltre menzionato il patto con il quale i contraenti deducono l'eventuale inadempimento come condizione risolutiva del contratto (c.d. condizione di inadempimento), con l'intento di rendere applicabile la disciplina codicistica della condizione volontaria e in particolare la retroattività reale di essa nei confronti dei terzi aventi causa che hanno acquistato diritti durante il periodo di pendenza della condizione⁶.

Il problema della tutela del sinallagma consiste, in tutte e tre le risoluzioni, nello disciplinare l'incidenza che l'inadempimento di una delle due prestazioni o l'impossibilità sopravvenuta di una delle due prestazioni o, ancora, l'eccessiva onerosità sopravvenuta di una delle due prestazioni hanno sulla controprestazione. Detto in termini rovesciati, il problema della tutela del sinallagma comporta lo stabilire la sorte della controprestazione contrattuale quando la prestazione corrispettiva rimane inadempita o diventa parzialmente o totalmente impossibile o diventa eccessivamente onerosa. È invece estraneo alla problematica della risoluzione e del sinallagma, come tale, il tema del risarcimento del danno. Invero, questo tema si pone solo nel caso della risoluzione per inadempimento, e non nel caso dell'impossibilità sopravvenuta e della eccessiva onerosità sopravvenuta, e riguarda la prestazione rimasta inadempita, ma non la sorte della controprestazione (come dimostra il fatto che il contratto non si risolve e la controprestazione resta dovuta, se l'inadempimento ha scarsa importanza: art. 1455 c.c.). Un limitato aspetto, peraltro, sul quale la disciplina della risoluzione per inadempimento e quella del risarcimento del danno s'intersecano è quello relativo alle restituzioni che conseguono alla risoluzione, nel senso che gli interessi o i frutti che si aggiungono alla prestazione-capitale da restituire non devono comportare una ingiustificata duplicazione di voci risarcitorie a favore del contraente risolvete (cfr. *infra*, § 7).

2. Il fondamento della risoluzione per inadempimento

Fino dal codice civile del 1865 la dottrina si è interrogata sul fondamento e sullo scopo della risoluzione per inadempimento.

Nel 1934 Gorla aveva individuato nella risoluzione per inadempienza (per effetto della condizione risolutiva tacita *ex art.* 1165 c.c. del 1865) due funzioni alternative: una funzione preventiva (prevenire il pericolo che, rendendosi anche mediante l'azione esecutiva praticamente irraggiungibile la contropresta-

⁶ Cfr. G. AMADIO, *La condizione di inadempimento. Contributo alla teoria del negozio condizionato*, Padova, 1996.

zione dell'inadempiente, la prestazione dell'adempiente resti nel patrimonio del primo senza corrispettivo per il patrimonio del secondo) e una funzione repressiva (quando la controprestazione sia divenuta impossibile per colpa del debitore)⁷.

Nel 1942, a cavallo della nuova codificazione, Auletta inquadrò l'istituto della risoluzione nel più vasto concetto di sanzione: «esso rappresenta ... una misura disposta dall'ordinamento giuridico come conseguenza della violazione di una norma primaria dell'ordinamento stesso, misura afflittiva per gli interessi del soggetto passivo e satisfattiva per gli interessi del soggetto attivo del comando, contenuto nella norma violata»⁸. Più precisamente, l'aspetto afflittivo consisterebbe, secondo Auletta, nel fatto che per volontà della legge la risoluzione priva l'inadempiente del diritto ad ottenere la controprestazione, diritto che già egli aveva acquistato per effetto del contratto bilaterale e di cui non potrà più chiedere l'esecuzione⁹.

Nello stesso torno di tempo Messineo criticò la tesi della risoluzione come sanzione (sanzione che invece egli vedeva nell'obbligo del risarcimento del danno) e ricondusse la risoluzione per inadempimento al concetto di sopravvenuta mancanza di causa dell'obbligazione¹⁰.

Successivamente la dottrina, seguita dalla giurisprudenza, spostò l'attenzione sul sinallagma contrattuale, vedendo nella risoluzione un mezzo per reagire ad una sopravvenuta anomalia funzionale del contratto¹¹ o ad vizio funzionale della causa¹².

Da altri¹³ l'attenzione fu spostata dal piano oggettivo del sinallagma al piano soggettivo dell'interesse del contraente non inadempiente: la risoluzione avrebbe la funzione di tutelare lo specifico interesse di un contraente a non rimanere vincolato nei confronti di chi ha gravemente violato il contratto.

Uno sviluppo di quest'ultima tesi è quella di chi vede la *ratio* della risoluzione per inadempimento nell'esigenza di delimitare il rischio che la tecnica del risarcimento del danno risulti per ragioni di fatto (insufficienza del patrimonio dell'inadempiente) o per ragioni in diritto (artt. 1223-1225 c.c.) inido-

⁷ G. GORLA, *Del rischio e pericolo nelle obbligazioni*, Padova, 1934, 137 ss.

⁸ G.G. AULETTA, *La risoluzione per inadempimento*, Milano, 1942, 147-148.

⁹ G.G. AULETTA, *op. cit.*, 157-158.

¹⁰ F. MESSINEO, *Dottrina generale del contratto*, rist. 3^a ed., Milano, 1952, 475.

¹¹ R. SCOGNAMIGLIO, *Contratti in generale*, 3^a ed., Milano, 1972, 270.

¹² F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, 8^a ed., Napoli, 1964, 262-263; F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, 4^a ed., II, 1, Padova, 2004, 559 ss.; TAMPONI, *La risoluzione per inadempimento*, in *Trattato dei contratti*, diretto da P. Rescigno, I *contratti in generale*, a cura di E. Gabrielli, II, Torino, 1999, 1478-1479.

¹³ C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, *La responsabilità*, Milano, 1994, 261 ss.

nea a salvaguardare la logica dello scambio e, correlativamente, la funzionalità del mercato in quanto meccanismo generale di allocazione delle risorse¹⁴.

La funzione sanzionatoria della risoluzione per inadempimento è stata poi riproposta e rielaborata nella prospettiva di una compulsione all'adempimento che sul debitore eserciterebbe la minaccia del creditore di sciogliere il contratto e privare il debitore dei vantaggi economici che gli derivano dall'ottenere la controprestazione¹⁵.

Non mancano, infine, le prese di posizione improntate allo scetticismo circa l'effettiva rilevanza dell'indagine sul fondamento e la *ratio* della risoluzione per inadempimento¹⁶.

A ben vedere tutte le tesi proposte, e sopra sommariamente riassunte almeno quanto a quelle più diffuse, mettono in luce, per un verso, alcuni elementi di verità e, per altri aspetti, si espongono ad osservazioni critiche.

L'aspetto sanzionatorio della risoluzione trova riscontro sia nel requisito della gravità dell'inadempimento richiesto per la risoluzione, sia nella perdita che il contraente inadempiente subisce dei vantaggi economici che gli deriverebbero dal conseguire la controprestazione e che invece egli manterrebbe se dal contraente non inadempiente fosse chiesta la manutenzione del contratto. Si deve tuttavia osservare che la risoluzione non opera automaticamente, ma richiede l'impulso del contraente non inadempiente. Di conseguenza l'aspetto sanzionatorio è solo una conseguenza che deriva dalla scelta del contraente di risolvere il contratto e in questa scelta il contraente guarda più al proprio interesse di liberarsi dal vincolo contrattuale che non alla volontà di sanzionare l'inadempiente.

Quanto alla tesi del vizio funzionale del contratto o del turbamento del sinallagma, è da osservare anzitutto che la tesi appare tautologica: in sostanza, con essa si afferma che la risoluzione per inadempimento avrebbe il suo fondamento in un inadempimento del contratto. Inoltre l'anomalia del sinallagma può essere sanata anche con l'azione per l'adempimento, anziché con la risoluzione. L'elemento di verità consiste però nel fatto che per rimuovere l'ano-

¹⁴ A. BELFIORE, voce *Risoluzione per inadempimento*, in *Enc. dir.*, XL, Milano, 1989, 1308 s., a 1309.

¹⁵ G.F. BASINI, *Risoluzione del contratto e sanzione per l'inadempimento*, Milano, 2001, spec. 183 ss.

¹⁶ Cfr. V. SCALFI, voce *Risoluzione del contratto*, I, *Diritto civile*, in *Enc. giur. Treccani*, XXVII, Roma, 1991, 3-4 («quando un rimedio è previsto in termini generale dalla legge, non vi è alcuna necessità di ricorrere ad altri istituti giuridici per spiegarlo»); SACCO, *I rimedi sinallagmatici*, in R. SACCO-G. DE NOVA, *Il Contratto*, 3^a ed., II, Torino, 2004, 615 («non bisogna attribuire eccessiva rilevanza all'indagine sul fondamento della risoluzione»); G. AMADIO, *Inattuazione e risoluzione: la fattispecie*, in *Trattato del contratto*, diretto da V. ROPPO, V-2, Milano, 2006, 19 ss. (che prospetta, sia pure in forma interrogativa, come "falso" il problema del fondamento della risoluzione).

malia del sinallagma la risoluzione è necessaria ogniqualvolta il contraente non inadempiente intenda recuperare la prestazione già inutilmente eseguita.

Più aderente alla realtà e agli interessi in gioco è la tesi secondo cui la risoluzione avrebbe la funzione di consentire ad un contraente di liberarsi dal vincolo contrattuale di fronte ad un grave inadempimento della controparte. Sennonché anch'essa non comporta un significativo progresso: in sostanza si afferma, tautologicamente, che la risoluzione tutela l'interesse di un contraente che intende risolvere il contratto. Inoltre questa tesi spiega il fondamento della risoluzione descrivendone gli effetti, mentre la ricerca del fondamento di un istituto non può esaurirsi nel richiamarne gli effetti.

Quanto alla tesi che la risoluzione abbia la funzione di delimitare il rischio che il risarcimento del danno risulti insufficiente a salvaguardare la logica dello scambio, pare possibile osservare che risoluzione e risarcimento si pongono su piani distinti ed autonomi, ancorché complementari, poiché lo scopo cui il contraente tende azionando la risoluzione è quello di liberarsi dal vincolo contrattuale ed eventualmente recuperare la prestazione già eseguita, e questo scopo si cumula con la pretesa al risarcimento del danno, qualunque sia poi l'esito pratico di questa pretesa ai fini della tutela dello scambio programmato tra le prestazioni.

In conclusione, il dibattito sul fondamento della risoluzione per inadempimento porta a concludere che non è possibile individuare con sicurezza uno tra i vari aspetti di questo rimedio che si proponga con caratteristiche costanti e tali da assorbire ogni altro profilo dell'istituto. La concreta utilità della risoluzione varia secondo i casi, in base all'intento che muove il contraente non inadempiente, e non consente generalizzazioni. Probabilmente non sono, perciò, lontane dal vero le posizioni "minimaliste" di coloro che ritengono non proficuo continuare ad arrovellarsi su tale questione, attesa anche la sua irrilevanza pratica.

3. *L'ambito di applicazione della risoluzione per inadempimento*

La risoluzione per inadempimento presuppone, per la sua applicabilità, la corrispettività tra le prestazioni derivanti dal contratto¹⁷. Per spiegare che cosa si intenda con il termine "corrispettività" tra le prestazioni la dottrina fa ricorso

¹⁷ Sulla categoria dei contratti a prestazioni corrispettive – oltre alle classiche opere di G. SCALFI, *Corrispettività e alea nei contratti*, Milano, 1960 e A. PINO, *Il contratto con prestazioni corrispettive*, Padova, 1963 – si veda da ultimo, anche per ulteriori riferimenti, SACCO, in SACCO-DE NOVA, *Il contratto*, II, 3ª ed., Torino, 2004, 469 ss.; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 3, *Il contratto*, 2ª ed, Milano, 2000, 488-489; G. SICCHIERO, *La risoluzione per inadempimento*, in *Il codice civile. Commentario* fondato e già diretto da P. SCHLESINGER e continuato da F.D. BUSNELLI, Milano, 2007, 4 ss.

a varie definizioni, le quali, al di là della loro formulazione letterale, in sostanza mettono l'accento sul nesso di interdipendenza ovvero di reciprocità tra le prestazioni stesse: ciascuna di esse trova la sua giustificazione economica nella controprestazione, nel senso che con il contratto si intende realizzare uno scambio economico tra la prestazione di un contraente e la prestazione dell'altro contraente. Per i contratti con comunione di scopo il termine "interdipendenza" tra le prestazioni appare più appropriato che non il termine "scambio" tra le prestazioni (cfr. *infra*, lett. B). Si precisa¹⁸ che il termine "prestazione" non significa che gli effetti del contratto siano solo obbligatori, ma può indicare tanto il comportamento imposto all'obbligato, quanto la vicenda giuridica imposta dal contratto al contraente, come la perdita di una proprietà, la costituzione o l'estinzione di un diritto reale diverso dalla proprietà, l'estinzione di un diritto di credito, ecc. In altri termini, con il termine "prestazione" si indica l'attribuzione patrimoniale che per effetto del contratto va a beneficio dell'altro contraente, sicché si può anche dire che con il contratto a prestazioni corrispettive i contraenti vogliono attuare uno scambio di attribuzioni patrimoniali.

L'istituto della risoluzione non è dunque applicabile ai contratti con obbligazioni a carico di una sola parte: qui la controparte dell'unico obbligato dispone solo dell'azione per l'adempimento. In siffatti contratti c.d. unilaterali è spesso dato riscontrare che per entrambe le parti sorgono, a vario titolo, delle obbligazioni: ad esempio, nel comodato accanto all'obbligazione assunta dal comodante vi è l'obbligazione del comodatario di restituire il bene alla scadenza del contratto¹⁹; nel mandato gratuito accanto all'obbligazione assunta dal mandatario (di compiere l'attività promessa) vi è l'obbligazione del mandante di rimborsare al mandatario le spese effettuate; nel deposito gratuito, accanto all'obbligazione del depositario di custodire, vi è l'obbligazione di questi di restituire il bene al depositante; e via dicendo. Questa pluralità di obbligazioni non vale peraltro, come è ben noto, a trasformare il contratto in uno a prestazioni corrispettive, perché tra codeste obbligazioni non si pone quel vincolo di reciprocità che denota, come si è detto poc'anzi, la presenza di uno scambio economico e quindi di una corrispettività. Il discorso è però diverso quando il contratto stabilisce un corrispettivo a favore del mandatario, del depositario o del mutuante. In tali casi si ritiene ormai concordemente che si è in presenza di un contratto a prestazioni corrispettive, al quale è applicabile la risoluzione per inadempimento²⁰. Per il mutuo l'art. 1820 c.c., dispone

¹⁸ Cfr. R. SACCO, *op. cit.*, II, 619.

¹⁹ Per una fattispecie particolare cfr. Cass. 10 maggio 1982, n. 2887, in *Giust. civ.*, 1982, I, 2713, con nota di M. COSTANZA, *Delle azioni spettanti al comodante in caso di inadempimento dell'obbligo di restituzione da parte del comodatario*.

²⁰ Cfr. G. AMADIO, *Inattuazione e risoluzione: la fattispecie*, in *Trattato del contratto*, diretto da V. ROPPO, V-2, Milano, 2006, 33-35.

espressamente la risoluzione se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento degli interessi²¹.

Il fatto che ai fini della applicabilità del nostro istituto è sufficiente accertare l'esistenza di una corrispettività tra le prestazioni (e ovviamente di una sua inattuazione) semplifica di molto quei problemi di qualificazione del contratto che sorgono non di rado nel caso concreto. Ad esempio: in linea di massima non avrà importanza accertare se il contratto di cui si chiede la risoluzione è una vendita di cosa futura ovvero un appalto, posto che in entrambi i casi si tratta di un contratto con prestazioni corrispettive e la risoluzione è prevista per tutti i contratti che rientrano in codesta categoria²².

Per le ragioni ora esposte non interessa neppure accertare se il contratto in questione sia nominato ovvero innominato, una volta che sia comunque evidente la corrispettività delle prestazioni. Così, la domanda di risoluzione non trova ostacolo nel fatto che il giudice di merito ravvisi nel contratto stesso, contro l'assunto dell'attore, un contratto *complesso (misto)*, tenuto conto che ciò configura una mera qualificazione giuridica rientrante nei compiti del giudice medesimo e inoltre che nel contratto complesso la risoluzione investe necessariamente l'intero vincolo negoziale²³. In linea di massima diventa superfluo anche accertare quale schema contrattuale è, nella fattispecie concreta, prevalente, ai fini di operare l'assorbimento²⁴: è sufficiente individuare l'esistenza, comunque, di una corrispettività tra le prestazioni²⁵.

Richiedono peraltro un approfondimento alcune fattispecie particolari.

²¹ Cfr. Cass. 21 febbraio 1995, n. 1861; G. AMADIO, *op. cit.*, 35-36.

²² La qualificazione del contratto rileva limitatamente a quei casi in cui esistano norme speciali in tema di risoluzione (ad es., artt. 1495, 1497, ecc.) dettate dalla disciplina di questo o di quel contratto tipico.

²³ Così Cass. 25 luglio 1983, n. 5113, relativamente ad una fattispecie in cui il giudice aveva ravvisato nel rapporto un contratto complesso, composto da vendita e appalto, dove il prezzo della prima era costituito dall'opera oggetto del secondo.

²⁴ Sui criteri adottati per determinare la disciplina di un contratto misto (criterio dell'assorbimento e criterio della combinazione), cfr. – oltre alla classica opera di G. DE GENNARO, *I contratti misti*, Padova, 1934; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 3, *Il contratto*, cit., 478 ss.; R. SACCO, *op. cit.*, II, 448 ss.; G. SICCHIERO, *Il contratto con causa mista*, Padova, 1995; V. ROPPO, *Il contratto*, 2^a ed., in *Trattato di dir. priv.*, a cura di G. IUDICA e P. ZATTI, Milano, 2011, 405-407.

Una particolare prospettiva in A. CATAUDELLA, *I contratti. Parte generale*, 3^a ed., Torino, 2009, 194 ss. (e già in *La donazione mista*, Milano, 1970).

In giurisprudenza è assolutamente prevalente il criterio dell'assorbimento: Cass. 12 aprile 1999, n. 3578; Cass. 22 marzo 1999, n. 2661; Cass. 13 gennaio 1995, n. 367; Cass. 29 marzo 1982, n. 1951.

²⁵ L'individuazione della specifica disciplina di un contratto misto sarà rilevante solo quando la disciplina tipica degli schemi contrattuali che vengono in considerazione contiene disposizioni speciali in tema di risoluzione per inadempimento.

A) A talune discussioni ha dato luogo il problema della risolubilità dei *contratti costitutivo-traslativi* di diritti reali, ad esempio di una servitù. Si è osservato²⁶ che il diritto reale viene costituito immediatamente per effetto del consenso e sussiste indipendentemente dall'adempimento della controprestazione (ad esempio, pagamento di una determinata somma da parte del proprietario del fondo dominante), ma si è risposto²⁷ che non sembra possibile distinguere tra effetti reali ed effetti obbligatori per quanto concerne la risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive, perché la corrispettività non si riferisce solo all'adempimento di obbligazioni, ma altresì alle attribuzioni patrimoniali connesse all'acquisto di un diritto reale, sicché anche i contratti in questione sarebbero soggetti alle norme sulla risoluzione per inadempimento. È tuttavia ipotizzabile il caso che il proprietario del fondo servente frustri, con il suo comportamento, il diritto di servitù venduto al proprietario del fondo dominante (ad esempio, edifichi in violazione di una servitù di non costruire): ed anche in questo caso, sebbene non vi siano «obbligazioni inadempite» (cfr. art. 1453 1° co.), è stata affermata in dottrina la risolubilità del contratto²⁸. Quest'ultima tesi incontra tuttavia alcuni ostacoli, tra cui quello di determinare il limite temporale entro cui agire in risoluzione nel caso in cui il titolare del diritto reale costituito violi, magari molti anni dopo la conclusione del contratto, gli obblighi discendenti dal diritto stesso. Merita adesione la tesi²⁹ che distingue tra violazioni del contratto costitutivo-traslativo e violazioni del diritto reale con esso costituito: nel primo caso (si pensi al mancato pagamento stabilito contrattualmente a favore del proprietario, ovvero ad una inesatta attuazione dell'attribuzione traslativo-costitutiva, ecc.) sono applicabili i rimedi sinallagmatici e quindi anche la risoluzione per inadempimento; nel secondo caso (lesione del diritto reale costituito) entrano in gioco i mezzi di tutela del diritto reale di fronte ad una violazione di esso³⁰.

B) L'art. 1459 c.c. estende il rimedio della risoluzione per inadempimento ai *contratti plurilaterali*, categoria introdotta, come è noto, dal codice civile del 1942³¹. La norma si presta ad alcuni rilievi. Anzitutto essa mette in evidenza il

²⁶ Cfr. B. BIONDI, *Le servitù*, in *Trattato di dir. civ. e comm.*, diretto da A. CICU e F. MES-SINEO, Milano, 1967, 412. Nega l'ammissibilità della risoluzione per inadempimento anche C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 6, *La proprietà*, Milano, 1999, 655.

²⁷ M. COMPORI, *Le servitù prediali*, in *Trattato di dir. priv.*, diretto da P. RESCIGNO, Torino, 1984, 178-179.

²⁸ R. SACCO, *op. cit.*, II, 620-621.

²⁹ G. AMADIO, *op. cit.*, 42 ss.

³⁰ Cass. 9 dicembre 1998, n. 6680.

³¹ La categoria del contratto plurilaterale è stata sottoposta ad approfondita analisi da parte di G. VILLA, *Inadempimento e contratto plurilaterale*, Milano, 1999, spec. 1-61.

dato strutturale: la norma si applica ai contratti conclusi tra più parti intese come autonomi centri d'interessi, escludendo così dal suo ambito i contratti bilaterali con parte complessa (ad esempio, vendita di un bene in comproprietà)³². In secondo luogo, mediante il rinvio all'art. 1420 c.c. la norma mette in evidenza un dato funzionale: essa si applica ai contratti plurilaterali in cui le parti perseguono uno scopo comune, allargando così la nozione di corrispettività ai casi in cui le prestazioni non sono contrapposte al fine di attuare uno scambio economico, ma sono semplicemente interdipendenti in quanto concorrono a conseguire uno scopo comune (contratti associativi). La regola disposta dalla norma in esame in merito agli effetti della risoluzione per inadempimento è omogenea con quelle disposte dagli artt. 1420, 1446 e 1466 nei casi, rispettivamente, di nullità, annullamento e risoluzione per impossibilità sopravvenuta: l'inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto plurilaterale rispetto alle altre (risoluzione soggettivamente parziale), salvo il caso in cui la prestazione inadempita debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale ai fini del conseguimento dello scopo comune, con il che si fa in sostanza richiamo sotto un particolare profilo alla gravità dell'inadempimento di cui all'art. 1455 c.c.

Una volta compiuta l'esegesi dell'art. 1459, occorre dire che la norma si presta a due ordini di considerazioni.

La prima considerazione è la seguente. La dottrina e la giurisprudenza³³ hanno messo in luce che l'applicabilità dell'art. 1459 è esclusa per quella categoria dei contratti plurilaterali con comunione di scopo (categoria che, peraltro, ne rappresenta la più importante manifestazione) che danno vita ad enti collettivi, quali le società e le associazioni. In questi casi la disciplina specifica stabilita per tali enti appare incompatibile con la risoluzione parziale del rapporto, perché assorbita dal rimedio dell'esclusione del socio o dell'associato inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto (di società o di associazione) o a quelli derivanti dalla legge, esclusione che opera con effetti e modalità diversi da quelli della risoluzione. La struttura organizzativa (assemblea, amministratori) propria di tali enti diventa titolare del potere di escludere il socio o l'associato e inibisce l'iniziativa risolutoria ai sensi dell'art. 1459 del singolo socio od associato.

La seconda considerazione è la seguente. L'ambito del contratto plurilaterale non coincide con la categoria dei contratti con comunione di scopo, ma è più ampio. Detto con altre parole, la struttura del contratto plurilaterale non

³² Sui problemi sollevati dai contratti bilaterali con parte complessa in ordine alla legittimazione attiva e passiva all'azione di risoluzione cfr. Cap. II, §§ 2-4.

³³ Cfr. G. VILLA, *op. cit.*, 69 ss., 99 ss. (e ivi, 154 ss., per l'applicabilità dell'art. 1459 ai contratti plurilaterali con comunione di scopo atipici, quali, ad esempio, il patto parasociale, il contratto di associazione temporanea tra imprese e il contratto preliminare di società); nello stesso senso cfr. G. AMADIO, *op. cit.*, 53 ss.

coincide necessariamente con la funzione ad esso assegnata dagli artt. 1420, 1446, 1459 e 1466 c.c. (che è quella di perseguire uno scopo comune)³⁴. Invero, vi sono alcune operazioni economiche che producono i loro effetti su tre o più sfere patrimoniali e di conseguenza tutti gli interessati, per il principio della relatività degli effetti contrattuali (art. 1372, 2° co., c.c.), devono essere chiamati a partecipare alla stipulazione del contratto. Gli esempi sono numerosi: la cessione del contratto, la divisione tra tre o più comproprietari, la transazione tra tre o più soggetti in lite, ecc. In queste fattispecie una risoluzione soggettivamente parziale non è concepibile, perché la partecipazione di tutti gli interessati agli effetti derivanti dal contratto è essenziale per l'attuazione del regolamento d'interessi programmato³⁵.

C) Sono soggetti alla risoluzione i contratti *modificativi*, purché in essi sia individuabile una specifica corrispettività tra prestazioni. La questione è stata assai puntualmente impostata dalla giurisprudenza³⁶: non è risolubile il contratto modificativo con il quale le parti si limitano a regolare in modo diverso una prestazione già dovuta in base al preesistente contratto (prolungano termini, riducono un corrispettivo, sopprimono una qualche clausola, ecc.)³⁷; è invece risolubile il contratto modificativo nel quale le parti si assumono l'obbligazione di fornirsi *reciprocamente nuove prestazioni* (ad esempio: in un con-

³⁴ L'art. 1420 e le norme che vi si ricollegano indurrebbero a ritenere che la categoria dei contratti plurilaterali sia contraddistinta dalla compresenza di due elementi: un elemento strutturale (tre o più parti del contratto) e un elemento funzionale (lo scopo comune). In realtà questi due elementi possono essere disgiunti l'uno dall'altro: come può esistere un contratto bilaterale con scopo comune (ad esempio, una società con due soci), così può esistere un contratto plurilaterale senza comunione di scopo, ma di scambio (ad esempio, la cessione del contratto; altri esempi in G. VILLA, *op. cit.*, 25 ss.). Rispetto ai primi si suole parlare di contratti plurilaterali a numero variabile di parti, e con riferimento ai secondi di contratti plurilaterali a numero invariabile di parti: cfr. A. BELVEDERE, *La categoria contrattuale di cui agli artt. 1420, 1446, 1459, 1466 c.c.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1971, 690 ss.

Sulle ragioni per le quali il codificatore del 1942 ha finito per modellare il contratto plurilaterale sul modello del contratto con comunione di scopo cfr. G. VILLA, *op. cit.*, 40 ss., 43 ss.

È stato inoltre osservato che «le disposizioni del codice relative al contratto plurilaterale acquistano valore effettivamente precettivo, dal momento che consentono di estendere una disciplina anche al di fuori del suo campo specifico di applicazione, superando così la ristretta portata degli artt. 1453 e 1463 e la corrispondenza, da essi dettata, tra sinallagmaticità e risoluzione» (G. VILLA, *op. cit.*, 57). In altri termini, l'ambito della risoluzione per inadempimento si estende oltre la corrispettività intesa come «scambio» tra due prestazioni per ricomprendere anche quei rapporti plurilaterali in cui il legame tra le prestazioni si configura piuttosto come «interdipendenza»: così AMADIO, *op. cit.*, 50.

³⁵ Cfr. G. VILLA, *op. cit.*, 142 ss.

³⁶ Cass. 26 maggio 1971, n. 1566, in *Foro it.*, 1971, I, in motiv., 2814.

³⁷ In questo caso è il contratto originario, seppure modificato dal successivo accordo, che continua a vincolare le parti e pertanto solo di questo, e non dell'accordo modificativo, può essere domandata la risoluzione.

tratto di compravendita viene aumentato il corrispettivo a fronte di una fornitura supplementare), oppure modificano le clausole del contratto preesistente in modo tale che, attraverso una indagine di fatto sulla volontà dei contraenti, sia desumibile uno specifico *vincolo sinallagmatico* tra le modifiche stesse (ad esempio: a fronte di una dilazione del termine di consegna di una fornitura viene pattuito un abbuono sul prezzo)³⁸. Una volta risolto il contratto modificativo rivive il regolamento negoziale originario³⁹. L'interesse che potrebbe muovere un contraente a chiedere la risoluzione del contratto modificativo inadempito, nel presupposto che questo stabilisca nuove reciproche prestazioni ovvero istituisca un vincolo sinallagmatico tra le modifiche stesse, sta nel liberarsi dal vincolo derivante dal contratto modificativo e nel ripristinare l'originario regolamento negoziale.

In particolare, rientra nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive la transazione, dove la corrispettività va vista nella interdipendenza delle reciproche concessioni che le parti si fanno in ordine alle rispettive pretese⁴⁰: perciò la transazione è soggetta alla risoluzione per inadempimento⁴¹, tenendo peraltro conto della particolare disposizione (art. 1976) che vige per la transazione novativa. Risolta la transazione rivive l'originario regolamento negoziale che aveva dato origine alle reciproche contestazioni delle parti⁴².

D) È ammissibile la risoluzione di un contratto *risolutorio*? Il quesito comporta anzitutto esaminare se la convenzione di scioglimento di un precedente contratto possa essere classificata tra i contratti a prestazioni corrispettive⁴³. Sembra esatto affermare che la questione non può essere risolta in via astratta e generale. Se le parti di una compravendita la sciolgono consensualmente senza avervi dato la benché minima esecuzione, è difficile vedere, nel contratto risolutorio, delle prestazioni corrispettive: l'effetto estintivo si realizza automaticamente nel momento stesso in cui viene manifestato il mutuo dissenso, senza lasciare residui. Può darsi invece che, avuto l'accordo originario esecuzione alme-

³⁸ Così Cass. 26 maggio 1971, n. 1566.

³⁹ Cfr. Cass. 24 febbraio 1978, n. 943.

⁴⁰ Cfr. per tutti F. SANTORO-PASSARELLI, *La transazione*, rist. 2^a ed., Napoli, 1975, spec. 210 ss.

⁴¹ Cfr. F. SANTORO-PASSARELLI, *op. cit.*, 318 ss.; G. GITTI, *L'oggetto della transazione*, Milano, 1999, 318 ss.; M. FRANZONI, *La transazione*, Padova, 2001, 395 ss., 402 ss., 409 ss., ai quali AA. si rinvia per la determinazione degli effetti della risoluzione della transazione. In giurisprudenza cfr. Cass. 5 gennaio 1951, n. 22, nonché le sentenze citate nella nota successiva.

⁴² Cfr. F. SANTORO-PASSARELLI, *op. cit.*, 352; G. GITTI, *op. cit.*, 321; M. FRANZONI, *op. cit.*, 403. In giurisprudenza cfr., da ultimo, Cass. 16 novembre 2006, n. 24372; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1690; Cass. 13 dicembre 2005, n. 27488.

⁴³ Sulla questione cfr. per tutti A. LUMINOSO, *Il mutuo dissenso*, Milano, 1980, 340 ss.

no parziale d'ambo i lati, le parti regolino nella convenzione di scioglimento tempi e modalità delle reciproche restituzioni: pare lecito affermare che qui le reciproche prestazioni a carico delle parti (ad esempio, riconsegna della cosa e restituzione del prezzo) sono legate da un rapporto di corrispettività, per cui non può non trovare applicazione il rimedio della risoluzione per inadempimento⁴⁴. È infine prospettabile il caso che le parti sciolgano consensualmente un contratto che ha avuto esecuzione, anche parziale, da un solo lato e nella convenzione risolutoria disciplinino la prestazione restitutoria (solo) dell'*accipiens*: in caso di inadempimento di quest'ultimo, può l'altro contraente chiedere la risoluzione? La risposta dovrebbe, a mio avviso, essere affermativa, vedendo una corrispettività tra l'obbligazione dell'*accipiens* a restituire la prestazione, da un lato, e la liberazione dal vincolo contrattuale, dall'altro.

Se si ammette la risolubilità dei negozi risolutori, occorre riconoscere efficacia retroattiva (art. 1458 1° comma) alla relativa sentenza: essa rimuove fin dall'origine l'effetto del negozio risolutorio e così ripristina *ex tunc* gli effetti del precedente contratto e le relative azioni in quanto non prescritte⁴⁵.

E) Si ritiene che possa essere domandata la risoluzione del rapporto creato da una *sentenza costitutiva* di un contratto *ex art. 2932*⁴⁶. È ovvio che l'azione non tende a rimettere in discussione il giudicato, ma è diretta contro il rapporto costituito dalla sentenza medesima e tende a risolverlo in base a fatti (inadempimento) sopravvenuti alla sentenza medesima. D'altra parte, ai sensi dell'art. 2932 la sentenza produce «gli effetti del contratto non concluso»: se ne deduce che gli effetti costituiti dalla sentenza hanno natura negoziale⁴⁷ e sono sottoposti alla disciplina propria del contratto non concluso (e sostituito dalla sentenza). Sicché, «se le conseguenze giuridiche del contratto non concluso, e che si producono in virtù della pronuncia del giudice si concretano in obbligazioni reciproche o in prestazioni corrispettive, non vi è ragione di escludere l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 1453 per il caso in cui uno dei

⁴⁴ Così Cass. 8 giugno 1973, n. 1655, in *Foro it.*, 1973, I, 2779 ss., spec. 2782.

⁴⁵ Così Cass. 8 giugno 1973, n. 1655, cit., spec. 2782-2783. Nello stesso senso, in dottrina, cfr. M. FRANZONI, *Il mutuo consenso allo scioglimento del contratto*, in questo *Trattato*, XIII, Tomo V, Torino, 2002, 56.

⁴⁶ In questo senso cfr. Cass. 7 aprile 2006, n. 8212; Cass. 2 dicembre 2005, n. 26233; Cass. 6 agosto 2001, n. 10827; Cass. 26 novembre 1997, n. 11850; Cass. 26 febbraio 1994, n. 1955; Cass. 17 maggio 1969, n. 1710, in *Giur. it.*, 1970, I, 1, 745; Cass. 5 settembre 1966, n. 2319, in *Foro pad.*, 1967, I, 960; Cass. 14 febbraio 1963, n. 324, in *Foro it.*, 1963, I, 942.

Nello stesso in dottrina cfr. R. SACCO, *op. cit.*, 621; V. ROPPO, *op. cit.*, 671.

⁴⁷ Conf. C.M. BIANCA, *La responsabilità*, cit., 194. Sul problema cfr. ampiamente A. DI MAJO-GIAQUINTO, *Gli effetti negoziali della sentenza costitutiva dell'obbligo di contrarre*, in *Riv. dir. comm.*, 1964, I, 362 ss., spec. 376 ss.

soggetti del rapporto giuridico non adempia le sue obbligazioni»⁴⁸.

Sfuggono invece alla risoluzione gli effetti derivanti da sentenze costitutive che non hanno il loro presupposto in un contratto preliminare, bensì nella legge: in caso di servitù coattive costituite con sentenza il proprietario del fondo servente, che non riceve dal proprietario del fondo dominante l'indennità stabilita dalla sentenza stessa, può opporsi all'esercizio della servitù (art. 1032, ult. co., c.c.), ma non può, secondo l'opinione prevalente, chiedere la risoluzione per inadempimento⁴⁹.

F) In caso di *collegamento negoziale*⁵⁰ ci si chiede se la risoluzione per inadempimento di un negozio determini, per ciò stesso, l'inefficacia anche del negozio collegato. La questione si pone, in primo luogo, per quel particolare tipo di collegamento tra negozi (non rileva se posti in essere simultaneamente ovvero in sequenza temporale) che viene denominato collegamento *funzionale*: esso si ha – per usare una formulazione ormai tralatizia nella giurisprudenza – quando i diversi e distinti negozi, cui le parti diano vita nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, pur conservando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale, vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, sì che l'operazione economica programmata dai contraenti può essere realizzata solo mediante la completa e perfetta esecuzione di entrambi i negozi collegati, onde l'ulteriore conseguenza che le vicende dell'uno debbano ripercuotersi sull'altro condizionandone la validità e l'efficacia⁵¹. Vi è dunque una destinazione unitaria dei negozi collegati ad un globale assetto d'intere-

⁴⁸ Così Cass. 14 febbraio 1963, n. 324, in *Foro it.*, 1963, I, in motiv., 943.

⁴⁹ È stato infatti giudicato che l'indennità dovuta dal proprietario del fondo avvantaggiato dalla servitù rappresenta non già il corrispettivo dell'utilità conseguita per effetto della costituzione della servitù medesima, bensì l'indennizzo per il pregiudizio subito dal fondo servente: Cass. 13 agosto 1966, n. 2226. G. BRANCA, *Servitù prediali*, 6ª ed., in *Commentario al cod. civ.*, a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA, Bologna-Roma, 1967, 80 ss. afferma invece l'esistenza di una corrispettività tra indennità e servitù, ma ammette solo la possibilità dell'eccezione di inadempimento (art. 1032, ult. co., c.c.) e non la risoluzione. M. COMPORI, *op. cit.*, 222, arriva ad ammettere anche la risolubilità del titolo per inadempimento.

La questione di cui sopra si pone anche nel caso in cui la servitù coattiva sia stata costituita per contratto, posto che anche in questo caso la servitù non cessa di essere coattiva e di soggiacere al relativo regime giuridico (Cass. 26 ottobre 1981, n. 5595). Su tale questione cfr., anche per riferimenti, BRANCA, *op. cit.*, 83-84.

⁵⁰ Sul collegamento negoziale cfr. G. LENER, *Profili del collegamento negoziale*, Milano, 1999; C. COLOMBO, *Operazioni economiche e collegamento negoziale*, Padova, 1999. Nella trattativa cfr. C.M. BIANCA, *op. cit.*, 481 ss.; V. ROPPO, *op. cit.*, 368 ss.

⁵¹ Così, tra le tante, Cass. 2 luglio 1981, n. 4291, in *Foro it.*, 1982, I, 467 ss. in motiv. 471; Cass. 12 febbraio 1980, n. 1007, in *Giur. it.*, 1981, I, 1, 1537. Più recentemente Cass. 27 gennaio 1997, n. 827. Per un esame ragionato della giurisprudenza cfr. C. COLOMBO, *op. cit.*, 296 ss.

ressi che non si potrebbe ottenere utilizzando l'uno o l'altro negozio soltanto, in vista del quale assetto il collegamento è voluto in modo vincolante per le parti⁵². In secondo luogo, il collegamento tra i due negozi e la loro reciproca dipendenza può manifestarsi in modo diverso: non più due negozi che parallelamente e funzionalmente convergono a realizzare, in modo unitario, l'operazione economica programmata dai contraenti, bensì due negozi contrapposti di cui uno costituisce la giustificazione economica dell'altro, nel senso che la corrispettività tra le prestazioni viene attuata in concreto mediante lo scambio tra i due negozi⁵³.

Quando sia con sicurezza accertato il suddetto rapporto di interdipendenza tra i distinti negozi (e si tratta di una *quaestio voluntatis* da risolvere con il ricorso ai canoni ermeneutici posti dagli art. 1362 e ss., laddove, come talvolta accade, il rapporto di interdipendenza non sia espressamente stabilito da una clausola contrattuale), dall'ormai costante giurisprudenza si riconosce esistente il vincolo della corrispettività tra le prestazioni derivanti dai contratti collegati, nonostante essi siano strutturalmente autonomi⁵⁴. Ciò ha consentito alla giurisprudenza di ritenere deducibile l'eccezione di inadempimento: l'inadempimento di uno dei due contratti da parte di un contraente può essere addotto dall'altro contraente per rifiutare l'adempimento del contratto collegato⁵⁵. Ma, una volta riconosciuto in linea di principio il vincolo di corrispettività tra prestazioni scaturenti da contratti strutturalmente autonomi ma funzionalmente collegati a realizzare l'operazione economica nella sua interezza ovvero interdipendenti al fine di realizzare uno scambio economico, si deve trarre la conclusione anche che la risoluzione per inadempimento dell'uno determina automaticamente l'inefficacia dell'altro contratto, stante l'interdipendenza tra i due contratti voluta dalle parti e l'infrazionabilità dell'operazione economica cui i contratti collegati complessivamente adempiono ovvero l'infrazionabilità dello scambio economico voluto con i due contratti⁵⁶.

⁵² Così Cass. 3 aprile 1983, n. 2520, in *Foro it.*, 1983, I, 1900 ss., in motiv. 1904, in una fattispecie in cui il collegamento tra i negozi non era reciproco, ma l'uno influiva sulle modalità di esecuzione dell'altro.

⁵³ Cfr. V. ROPPO, *op. cit.*, 369-370.

⁵⁴ Così, molto chiaramente, Cass. 11 marzo 1981, n. 1389, in *Giur. it.*, 1982, I, 1, 378, con nota di G.P. CIRILLO, *Negozi collegati ed eccezione di inadempimento*. In dottrina cfr. G. LENER, *op. cit.*, 227: «la pluralità di fonti negoziali non impedisce di individuare un sinallagma fra le prestazioni che da esse traggono vita».

⁵⁵ Sul punto la giurisprudenza è ormai consolidata: cfr. da ultimo Cass. 17 marzo 2006, n. 5938; Cass. 19 dicembre 2003, n. 19556.

⁵⁶ In questa direzione si vedano le considerazioni di G. CASTIGLIA, *Negozi collegati in funzione di scambio*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, II, 419 ss. Nello stesso senso cfr. C.M. BIANCA, *op. cit.*, 484, e già F. MESSINEO, *Il contratto in genere*, in *Trattato di dir. civ. e comm.*, I, diretto da A. CICU e F. MESSINEO, Milano, 1972, I, 729-731.